



STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE

STRAORDINARIA

5 luglio 2017

TITOLO I I PRINCIPI

ARTICOLO 1

Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. La Associazione Nazionale Commercio Prodotti e Servizi Energetici, “Assopetroli-Assoenergia” di seguito denominata "Associazione" è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale dei soggetti imprenditoriali associati che operano nei seguenti settori:
 - commercio prodotti petroliferi e/o derivati da altre fonti per l'industria, l'agricoltura, la marina, l'aviazione, il riscaldamento e l'autotrasporto;
 - servizi per l'Energia e gestione degli impianti per la climatizzazione;
 - stazioni di servizio, commercio e distribuzione ed attività collaterali;
 - depositi di oli minerali e/o assimilati;e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale, dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale di “Confcommercio Imprese per l’Italia”.
2. L'Associazione ha sede in Roma.
3. Essa aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
4. L'Associazione non ha fini di lucro, è libera e volontaria e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti, Organizzazioni e Associazioni di carattere internazionale, nazionale e locale per il tramite dei coordinamenti locali riconosciuti, in armonia con i propri scopi sociali.
5. La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2

Finalità e Valori Ispiratori

L'Associazione, nell'interesse generale dei soggetti imprenditoriali associati, si prefigge di:

- a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali e sociali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
- b) favorire le relazioni e la solidarietà fra gli Associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse anche nella tutela del consumatore, nel rispetto della sicurezza e dell'ambiente e nel rispetto dell'eguaglianza tra le componenti associative;
- c) promuovere e valutare soluzioni sui temi di carattere organizzativo, economico e sociale;
- d) assistere tramite attività di informazione e formazione, rappresentare e coordinare gli Associati nei rapporti con le competenti Autorità, Enti ed Associazioni, promuovendo le opportune iniziative;
- e) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa secondo i principi della democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
- f) promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o

- indirettamente, di assistenza alle imprese associate;
- g) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato;
 - h) agire seguendo i dettami della tutela della legalità per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
 - i) contribuire attraverso la propria attività allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, all'interno di un quadro europeista, elemento centrale nell'attuale fase storica che possa permettere di creare un ambito di convivenza costruttiva e collaborativa tra le diverse economie europee.

TITOLO II

RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E ASSOCIATIVI

ARTICOLO 3

Rapporti con la Confederazione

1. L'Associazione si impegna ad accettare:
 - I)* le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
 - II)* le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - III)* il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
 - IV)* le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

ARTICOLO 4

Soci

1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari, gli operatori dei settori merceologici indicati nell'art. 1, organizzati in qualsivoglia forma giuridica.
Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti e/o di soci sostenitori, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Nazionale, soggetti imprenditoriali, Enti, Associazioni o Istituzioni che si prefiggano fini simili e comunque in armonia con quelli della Associazione. Possono aderire all'Associazione i "Giovani" che, imprenditori delle Aziende associate, secondo quanto previsto ai successivi articoli, compongono uno degli Organi dell'Associazione.
2. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione all'Associazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

ARTICOLO 5

Gruppo Giovani

Possono aderire in qualità di “Giovani” i congiunti di Soci secondo quanto previsto al comma 1) dell’art. 4, di età inferiore ai 40 anni che svolgano attività operativa all’interno delle Aziende associate.

Essi costituiscono il Gruppo Giovani ed operano secondo le modalità che saranno stabilite con apposito Regolamento Quadro approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.

I Giovani dovranno essere parenti o affini fino al secondo grado in caso di persone fisiche o soci di Società di persone, oppure Soci nel caso di Società di capitali.

I Giovani non saranno soggetti a pagamento di quote in quanto l’obbligo contributivo è già assolto dall’Associato di riferimento.

ARTICOLO 6

Raggruppamenti merceologici

In seno alla Associazione sono costituiti i seguenti raggruppamenti merceologici, denominati nel prosieguo “Settori”:

1. **RETE:** distribuzione e commercializzazione di carburanti, lubrificanti, prodotti non oil e servizi presso i punti di vendita di carburanti;
2. **EXTRA-RETE:** distribuzione e commercializzazione dei prodotti petroliferi, chimici e vegetali, produzione e trasformazione dei loro derivati, gas metano, nonché dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura, motopesca, avio, bunker ed altri prodotti assimilati;
3. **ENERGIA:** produzione e fornitura di energia, servizi energetici; costruzione, gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione degli impianti tecnologici.

ARTICOLO 7

Sistema di inquadramento contributivo

Per disciplinare l’inquadramento contributivo vengono istituite delle categorie secondo il Regolamento redatto a cura del Consiglio Nazionale e approvato dall’Assemblea in seduta ordinaria.

ARTICOLO 8

Adesione, modalità e condizioni

1. Per acquisire la qualifica di Socio occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante dell’Impresa. Il Comitato di Presidenza, sentito il parere del Coordinamento Regionale di appartenenza, decide circa l’ammissione della domanda entro 60 giorni, trascorsi i quali, la domanda si intende accolta.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, tale decisione dovrà essere comunicata al richiedente l’iscrizione mediante raccomandata, fax o posta elettronica (d’ora in avanti detti “mezzi di rito”) entro 30 giorni dalla decisione.
3. Contro la delibera del Comitato di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di Legge e statuari a partire dall’anno in cui avviene la stessa.
5. L’adesione all’Associazione attribuisce la qualifica di Socio e comporta l’accettazione del presente Statuto e di quello della Confcommercio.

6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
7. Ciascun operatore che entra a far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale
8. Nel caso le delibere assunte dall'Associazione comportino impegni di carattere economico/finanziario (diversi dalle contribuzioni associative deliberate ai sensi del presente Statuto) a carico delle singole Aziende associate verso soggetti terzi, per avere valore impegnativo nei confronti delle Aziende associate (o di parte di esse), dovranno essere da queste ultime di volta in volta esplicitamente accettate, previa apposita consultazione da parte del Segretario Generale.
9. Nel caso i Rappresentanti dell'Associazione delegati in enti, organi, commissioni o comunque ove tale rappresentanza fosse richiesta e fossero chiamati a deliberare su provvedimenti che comportino impegni di carattere economico/finanziario a carico delle singole Aziende associate verso soggetti terzi, si applicherà la procedura di esplicita accettazione, previa l'apposita consultazione, prevista al precedente capoverso.
10. Salvo documentata cessazione dell'Azienda, le dimissioni e/o il recesso non liberano l'Associato dall'obbligo del pagamento dei contributi stabiliti a norma del presente Statuto: per l'anno solare in corso qualora avvengano entro il 30 settembre e per l'anno solare successivo qualora le dimissioni e/o il recesso avvengano tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

ARTICOLO 9

Decadenza, recesso, allontanamento

La qualità di Socio si perde:

1. per lo scioglimento della Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
2. per dimissioni, secondo i modi e nei termini espressamente evidenziati nel presente Statuto;
3. per decadenza, per sopravvenuta mancanza dei requisiti statuari deliberata dal Comitato di Presidenza, su proposta dei competenti Organi dell'Associazione;
4. per allontanamento per grave violazione delle norme del presente Statuto, e più in generale degli indirizzi di comportamento dell'Associazione e per gravi illeciti definitivamente accertati, dietro delibera motivata del Collegio dei Probiviri;
5. su decisione del Comitato di Presidenza, per mancato pagamento dei contributi associativi;
6. per recesso, secondo i modi e i termini di cui all'art. 8, comma 10.

Le dimissioni ed il recesso, pur facendo perdere al Socio ogni diritto statutario, non lo liberano dall'osservanza degli obblighi legalmente costituiti per l'attività degli Organi sociali prima della data delle dimissioni e/o del recesso.

Qualora il Socio abbia contratto impegni economici pluriennali per contribuzioni straordinarie od altro, anche in caso di dimissioni, ne rimarrà obbligato alla corresponsione fino alla loro completa estinzione.

Le dimissioni e/o il recesso da Socio comportano automaticamente e contestualmente l'immediata decadenza da ogni carica o incarico eventualmente ricoperti nell'Associazione, compresi cariche o incarichi anche ricoperti da un suo legale rappresentante e/o delegato ed eventuale suo rappresentante di riferimento nel Gruppo Giovani.

In caso di perdita dei requisiti di Socio, l'Associato perde ogni diritto sia su beni mobili che immobili, comunque presenti nel patrimonio dell'Associazione.

In caso di allontanamento di cui al punto 4, il socio può per iscritto entro 10 giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte, che entro i 10 giorni successivi organizzerà una riunione per ratificare la decisione finale.

I diritti connessi all'appartenenza agli Organi di cui al successivo art. 11, ovvero la rappresentanza dell'Associazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 2 lettera e), saranno condizionati al regolare pagamento dei contributi associativi.

ARTICOLO 10

Sanzioni

In caso di violazione delle norme statutarie e/o del Codice Deontologico, il Collegio dei Probiviri potrà applicare, motivandole, una delle sanzioni sottoriportate:

- a) la deplorazione scritta
- b) la sospensione
- c) l'allontanamento.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli Organi sociali per il periodo di sospensiva, fermo restando l'obbligo al pagamento dei contributi associativi. Le delibere del Collegio dei Probiviri sono appellabili secondo quanto disposto dall'art. 9.

TITOLO III

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi della Associazione:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio Nazionale
 - c) il Comitato di Presidenza
 - d) il Presidente
 - e) il Vice Presidente Vicario
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti
 - g) il Collegio dei Probiviri.
2. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale
3. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
4. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Associazione sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 12

Incompatibilità

1. Presso Assopetroli-Assoenergia la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Comitato di Presidenza, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Nazionale, esclusivamente per i soggetti già membri di Comitato di Presidenza, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'incompatibilità di cui al comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché alla carica di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di Assopetroli-Assoenergia.
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a Assopetroli-Assoenergia.

ARTICOLO 13

Durata e svolgimento delle cariche

1. Gli organi della Associazione vengono eletti secondo le modalità previste agli artt. 15 e 16. I componenti degli Organi associativi non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute nell'anno.
2. Le cariche associative hanno la durata di quattro anni e sono rinnovabili, eccezion fatta per il Presidente ed il Vice Presidente Vicario che possono ricoprire il medesimo incarico solo per due mandati consecutivi.
3. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie, le norme del Codice Deontologico e/o non sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti.
4. La decadenza viene dichiarata d'ufficio dal Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, e deve essere tempestivamente comunicata all'interessato ed al Consiglio Nazionale.
5. Il Socio dichiarato decaduto può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il Collegio deciderà nel merito entro 60 giorni ed il suo giudizio sarà inappellabile

ARTICOLO 14

Assemblea: composizione

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai Soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi. Ogni Associato ha diritto al voto secondo quanto previsto dal Regolamento associativo e il suo voto vale nella misura stabilita dallo stesso anzidetto Regolamento. Ogni Socio non può essere portatore di più di otto deleghe. Le modalità di partecipazione vengono stabilite dal Regolamento associativo redatto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

ARTICOLO 15

Assemblea Generale: convocazione e svolgimento

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente della Associazione o in caso di impedimento dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente con la maggiore anzianità di adesione alla Associazione.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci o con deliberazione del Consiglio Nazionale, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da inviare agli Associati, nei modi di rito, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, del mese, dell'anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Comitato di Presidenza o almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti Associati che rappresentino almeno il 25% dei Soci. Essi sono tenuti a presentare l'Ordine del Giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta ai sensi del comma precedente, l'Assemblea deve essere convocata a norma del comma 1) del presente articolo entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in alternativa la convocazione verrà effettuata, entro i 15 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata nei modi di cui al precedente comma 2) con preavviso di almeno 8 giorni.
7. L'Assemblea nomina tra i Soci presenti: il Presidente, tre scrutatori in caso di votazione ed il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea.
8. La presenza del Notaio è necessaria in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell'Associazione e per il recesso da Confcommercio – Imprese per l'Italia.
9. Il recesso da “Confcommercio-Imprese per l'Italia” è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

ARTICOLO 16

Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia intervenuto almeno il 50% dei voti degli associati aventi diritto al voto; sono valide in seconda convocazione qualora sia presente almeno il 25% dei voti degli associati aventi diritto al voto.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti presenti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente dell'Assemblea; in quelle segrete, la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
3. Per le modifiche statutarie è, comunque, necessaria la presenza in proprio o per

delega ed il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei voti degli associati aventi diritto al voto.

4. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che il 25% dei voti degli associati aventi diritto al voto richieda che si adotti uno o piuttosto l'altra, nel qual caso l'Assemblea deciderà nel merito. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali avvengono in genere a scrutinio segreto.
5. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà al ballottaggio, e successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Associazione.

ARTICOLO 17

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi di politica associativa;
- approva il Regolamento associativo;
- approva il Codice Deontologico;
- approva il Regolamento Quadro dei Coordinamenti Regionali;
- approva il Regolamento Quadro del Gruppo Giovani;
- approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- approva il bilancio preventivo dell'anno in corso, inoltrandolo a Confcommercio –Imprese per l'Italia;
- delibera su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno, nonché sull'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie di carattere generale.

2. L'Assemblea Generale in seduta elettiva:

- elegge il Presidente;
- elegge il Vice Presidente Vicario;
- elegge i 5 membri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i 3 membri componenti il Collegio dei Proibiviri.

3. L'Assemblea Generale in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- delibera in ordine ad ogni altro argomento indicato nell'Ordine del Giorno;
- delibera il recesso da "Confcommercio-imprese per l'Italia".

4. L'Assemblea può attribuire la qualifica di Socio Onorario senza diritto di voto e conferire cariche sociali a titolo onorifico a persone, anche non socie, che con la loro opera abbiano particolarmente contribuito alla difesa ed alla affermazione degli interessi della categoria.

5. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, l'Associazione si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ARTICOLO 18

Assemblee elettive di Settore

Solo ai fini dell'elezione degli Organi associativi, esperito quanto disposto dall'art. 17 comma 2, l'Assemblea Generale si articola contestualmente in tre Assemblee Elettive di Settore, una per ciascun settore merceologico.

La Segreteria dell'Associazione provvederà a redigere e rendere noto almeno 15 giorni prima dell'Assemblea gli elenchi dei raggruppamenti merceologici secondo le procedure e le modalità previste dal Regolamento associativo.

Ogni Assemblea Elettiva di Settore elegge il Vice Presidente per le attività del settore, nonché i Consiglieri Nazionali delegati alle attività del settore in numero di:

- 13 Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea dei Soci appartenenti al settore Extra-Rete;
- 13 Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea dei Soci appartenenti al settore Rete;
- 5 Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea dei Soci appartenenti al settore Energia.

Nell'ambito della propria Assemblea Elettiva, il Gruppo Giovani nomina 3 Consiglieri Nazionali di cui uno, il Coordinatore del Gruppo, è anche membro di diritto del Comitato di Presidenza.

Il Gruppo Giovani può nominare altri 3 Consiglieri Nazionali con diritto di voto delegati alle attività del settore, uno per ciascun Comitato di Settore.

Ai fini della validità delle Assemblee Elettive di Settore, si riterranno validi i voti di tutti gli Associati presenti all'Assemblea Generale, in proprio o per delega.

Gli Associati che fossero iscritti a più settori merceologici, secondo quanto previsto dal Regolamento associativo, avranno diritto di voto in ciascuna delle Assemblee Elettive di Settore per le quali siano in regola con il pagamento delle quote associative al momento della convocazione o di quelle dell'anno precedente se non ancora scaduto il termine di esazione.

Per la nomina dei Consiglieri, nell'ambito dell'Assemblea del Gruppo Giovani, avranno diritto di voto tutti i componenti del Gruppo iscritti al momento della convocazione dell'Assemblea Elettiva dell'Associazione.

ARTICOLO 19 Consiglio Nazionale

COMPOSIZIONE

I Consiglieri debbono essere Soci o rappresentare legalmente un Socio.

Nel caso venga a mancare uno dei Consiglieri eletti, subentrerà il primo dei non eletti della stessa tipologia elettiva o, in mancanza, il Consiglio Nazionale provvederà alla cooptazione.

Il Consiglio Nazionale dell'Associazione è composto dai:

a) MEMBRI ELETTI DALL'ASSEMBLEA GENERALE:

- Presidente
- Vice Presidente Vicario

b) MEMBRI ELETTI DALLE ASSEMBLEE ELETTIVE DI SETTORE:

- Vice Presidente per il settore extra-rete
- Vice Presidente per il settore rete
- Vice Presidente per il settore servizi energia
- 13 Consiglieri appartenenti al settore Extra-Rete
- 13 Consiglieri appartenenti al settore Rete
- 5 Consiglieri appartenenti al settore Energia.

c) MEMBRI ELETTI DALLE ASSEMBLEE DEL GRUPPO GIOVANI:

- Coordinatore del Gruppo Giovani
- 2 Consiglieri fra i membri del Gruppo Giovani
- 3 Consiglieri, facoltativamente eletti e con diritto di voto, con delega alle attività di Settore, uno per ciascun Comitato Tecnico di Settore.

d) MEMBRI ELETTI DAI COORDINAMENTI REGIONALI:

Oltre ai Coordinatori Regionali, membri di diritto del Consiglio Nazionale, ne fanno parte i delegati regionali eletti tra i Soci regolarmente iscritti ai Coordinamenti Regionali alla data di convocazione dell'Assemblea Generale, secondo quanto specificato al successivo art. 29 "Coordinamenti Regionali".

COMPITI

E' compito del Consiglio Nazionale dell'Associazione disporre l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e di proporre le linee programmatiche dell'Associazione e comunque ogni altro provvedimento finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare:

- a) delibera in materia di politica generale ed economica nell'interesse degli Associati;
- b) promuove quanto necessario ed utile al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) delibera le iniziative per la soluzione di problemi tecnici, economici, legislativi e per i rapporti con le Istituzioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati;
- d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" la proposta di rendiconto consuntivo e la relativa relazione finanziaria e del bilancio preventivo annuale;
- e) redige le modifiche dello Statuto per l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) redige il Regolamento Associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- g) redige il Codice Deontologico dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- h) redige il Regolamento Quadro dei Coordinamenti Regionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- i) redige il Regolamento Quadro del Gruppo Giovani da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- j) nomina e revoca - su proposta del Presidente, sentito il parere vincolante del Comitato di Presidenza - il Segretario Generale;
- k) stabilisce la misura dei contributi ordinari e straordinari da applicarsi alle singole categorie di Associati;
- l) delibera sull'ammissibilità di Soci aderenti e/o sostenitori e ne stabilisce la misura contributiva;
- m) delibera su ogni argomento rimesso alla sua competenza dallo Statuto;
- n) delibera la costituzione di enti economici, commissioni economiche, gruppi di lavoro tecnici e culturali di interesse generale;
- o) costituisce gruppi di lavoro con specifiche finalità e ne fissa il termine; le commissioni ad hoc costituite avranno mandato per la redazione di una proposta da sottoporre alla discussione e approvazione del Consiglio se del caso;
- p) stabilisce i criteri e l'entità dei finanziamenti o dei conferimenti straordinari a favore dei Coordinamenti Regionali, da parte dell'Associazione.

CONVOCAZIONE

1. La riunione del Consiglio Nazionale deve essere convocata nei modi di rito dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea che lo ha eletto, indipendentemente dal completamento delle elezioni dei Consiglieri eletti dai Coordinamenti Regionali.
2. Il Consiglio Nazionale, senza che ciò costituisca un obbligo, si riunisce di norma almeno ogni tre mesi. La convocazione viene inviata nei modi di rito, almeno 10 giorni prima della data stabilita con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, o su richiesta motivata di almeno 5 membri del Comitato di Presidenza ovvero, ancora, dal 25% dei Consiglieri Nazionali, entro 15 giorni dalla data di richiesta.
3. Funge da segretario il Segretario Generale; in caso di assenza o impedimento, le sue mansioni saranno assunte da un Socio o da un funzionario dell'Associazione nominato da chi presiede la seduta di Consiglio.
4. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio con le relative delibere.
5. In caso di urgenza, il Consiglio Nazionale potrà essere convocato con un preavviso di giorni 3 nei modi di rito.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e deve essere anche comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti i quali possono partecipare senza diritto di voto.
7. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide qualora sia presente almeno la metà dei Consiglieri oppure, trascorsa un'ora da quella della convocazione, sia presente almeno 1/3 dei componenti.
8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti secondo il criterio "una testa, un voto". In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

ARTICOLO 20 Comitato di Presidenza

COMPOSIZIONE

Il Comitato di Presidenza è costituito:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente Vicario
- dal Vice Presidente per il settore Extra-Rete
- dal Vice Presidente per il settore Rete
- dal Vice Presidente per il settore Energia
- dal Coordinatore del Gruppo Giovani
- da due Rappresentanti del Comitato di Territorio
- da due Rappresentanti del Comitato Tecnico del Settore Extra-rete
- dal Rappresentante del Comitato Tecnico del Settore Rete.

MODALITA'

1. Il Comitato di Presidenza è convocato la prima volta dal Presidente entro il termine di trenta giorni dall'Assemblea elettiva.
2. In seguito, è convocato dal Presidente o dietro richiesta di almeno 4 dei membri almeno ogni due mesi nei modi di rito, con un preavviso di non meno di 8 giorni dalla data stabilita. In caso di urgenza, potrà essere convocato, sempre con i modi di rito, con un preavviso di 3 giorni.

3. Il Comitato di Presidenza delibera anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri.
4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
6. Il Presidente ha facoltà di invitare chi ritenga opportuno in relazione ai temi posti all'Ordine del Giorno.
7. Funge da segretario delle riunioni il Segretario Generale o, in mancanza, un Socio nominato da chi presiede la seduta. Il segretario redige il verbale e lo sottoscrive assieme a chi ha presieduto la riunione.

COMPITI

Il Comitato di Presidenza:

- a) sovrintende alle direttive ed attua le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale;
- b) predispone e sovrintende all'organizzazione dei servizi tecnici amministrativi dell'Associazione;
- c) delibera sui contratti di natura organizzativa;
- d) esprime proprio parere vincolante al Presidente circa la nomina del Segretario Generale e suo emolumento;
- e) delibera l'ordinamento dei servizi e degli uffici: delibera sull'assunzione del personale determinandone le funzioni e gli emolumenti e decide sulla risoluzione dei rapporti di lavoro su proposta del Segretario Generale;
- f) delibera il conferimento di incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di particolare competenza e ne determina il compenso;
- g) dirime gli eventuali contrasti fra i settori merceologici e, in caso di insuccesso, convoca immediatamente il Consiglio Nazionale ponendo all'Ordine del Giorno il problema;
- h) adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale riferendo alla sua prima successiva riunione che dovrà essere tenuta non oltre 30 giorni per la ratifica del proprio operato;
- i) verifica l'operatività dei gruppi di lavoro ad hoc ove costituiti dal Consiglio Nazionale e ne sottopone la proposta di scioglimento al Consiglio nel caso di gravi motivi o di comprovata inoperatività o, invece, di proroga in caso ne verifichi l'opportunità;
- j) delibera sulle domande di adesione di nuovi Soci.

ARTICOLO 21

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare e può essere anche non Socio.
2. Il Presidente:
 - a) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale ed alle decisioni del Comitato di Presidenza, adottando tutti i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - b) presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza;
 - c) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - d) ha facoltà di esercitare il diritto di querela e presentare esposti, istanze, denunce;
 - e) ha facoltà di costituirsi parte civile, anche a mezzo di procuratori speciali;
 - f) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi che si

- rendono necessari nell'interesse dell'Associazione;
- g) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - h) può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi, previo parere favorevole del Comitato di Presidenza;
 - i) redige la relazione da presentare al Consiglio Nazionale ed all'Assemblea;
 - j) nei casi di urgenza assume le iniziative sostituendosi agli Organi associativi con l'obbligo di riferire al Comitato di Presidenza in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato entro 10 giorni;
 - k) attribuisce le deleghe che ritiene necessarie oltre a quelle stabilite dal Regolamento Associativo;
 - l) propone al Consiglio Nazionale, sentito il parere vincolante del Comitato di Presidenza, la nomina e la revoca del Segretario Generale.

ARTICOLO 22

Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario coadiuva l'attività del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, assumendone le funzioni dandone immediata notizia al Consiglio Nazionale ed al Comitato di Presidenza.
2. Il Vice Presidente Vicario presiede il Comitato di Territorio di cui all'art. 26.
3. In caso di impedimento prolungato del Presidente e comunque entro tre mesi dall'inizio dell'assenza o dell'impedimento, sentito il parere del Comitato di Presidenza o dietro richiesta di questo, procede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 23

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale anche fra non Soci. Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.
3. Il Collegio, in occasione della prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea.
5. I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale.
6. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

ARTICOLO 24

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto dai tre membri eletti dall'Assemblea Generale e possono essere anche non Soci.
2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.
3. Alla prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, il Collegio provvede

- a nominare fra i suoi membri il Presidente del Collegio.
4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto, del Codice Deontologico e dei Regolamenti associativi.
 5. In particolare, il Collegio dei Probiviri delibera su ogni contrasto tra i Soci, tra il Socio e l'Associazione, nonché su ogni controversia che ad esso venga deferita dal Presidente o dal Comitato di Presidenza. Dirime le liti attive e passive dell'Associazione, anche in relazione alle contestazioni derivanti dall'applicazione del Codice Deontologico, le transazioni, le compromissioni, le eventuali sanzioni ed il Presidente è tenuto a darne esecuzione.
 6. Il giudizio dei Probiviri è inappellabile, eccezion fatta per la fattispecie disciplinata dall'art. 9 comma 1 punto 4.
 7. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 25 **Coordinamenti Regionali**

1. Al fine di attuare gli interessi associativi, nell'ambito territoriale si costituiscono i Coordinamenti Regionali formati dalle Aziende associate aventi sede nella Regione stessa o, dietro espressa richiesta, dalle Aziende che in questa abbiano attività.
2. Ove il numero delle Aziende sia di almeno 9, il Coordinamento dovrà essere costituito. L'Associazione favorirà e stimolerà la costituzione dei Coordinamenti Regionali. Nel caso di insufficiente numero di Associati, potranno essere costituiti Coordinamenti Interregionali tra Regioni limitrofe.
3. Tali Coordinamenti avranno il compito di proporre e promuovere iniziative ed armonizzare l'attività locale agli indirizzi generali dell'Associazione.
4. Il funzionamento dei Coordinamenti Regionali sarà regolato conformemente al Regolamento Quadro dei Coordinamenti Regionali, ognuno da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea degli Associati della Regione e successivamente alla ratifica del Consiglio Nazionale. Esso dovrà tener conto delle norme contenute nel presente Statuto.
5. Nelle Regioni ove sia costituito il Coordinamento Regionale, l'Assemblea delle Aziende associate elegge:
 - a) il Coordinatore Regionale, che deve essere un socio o rappresentare legalmente un socio;
 - b) i membri del Comitato Esecutivo Regionale secondo quanto previsto dal Regolamento del Coordinamento Regionale;
 - c) i delegati regionali, ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto, che saranno membri di diritto del Consiglio Nazionale nella misura di:
 - 1 quando sono almeno 9 le Aziende associate nella Regione;
 - 2 quando le Aziende associate sono almeno 20;
 - 3 quando le Aziende associate sono almeno 40;
 - 4 quando le Aziende associate sono almeno 70;
 - 5 quando le Aziende associate sono più di 100.Quando i delegati sono più di uno, almeno uno dei Consiglieri dovrà appartenere al settore Rete. La Regione che nel corso del quadriennio supera il numero limite di Aziende associate, può aumentare il numero dei propri delegati ai sensi del precedente capoverso, dietro comunicazione alla Segreteria Generale.
6. Le riunioni del Comitato Esecutivo Regionale si svolgeranno almeno ogni tre mesi.
7. L'organizzazione provinciale, se esistente, potrà essere mantenuta ovvero potrà essere costituita ex novo nell'ambito del Coordinamento Regionale.
8. L'organizzazione provinciale, ove costituita, propone la designazione dei rappresentanti da

nominarsi in seno agli Enti locali con competenze in ambito provinciale e/o dei Comuni della provincia stessa. Il Coordinamento Regionale, ove costituito, propone la designazione dei rappresentanti da nominarsi in seno agli Enti locali con competenza in ambito regionale. In entrambi i casi la designazione proposta dovrà essere comunicata alla Segreteria dell'Associazione che provvederà alla comunicazione agli Enti.

9. Le spese di funzionamento degli Organi periferici sono a carico degli Organi stessi che potranno pertanto dotarsi di risorse proprie secondo quanto previsto dal Regolamento dei Coordinamenti Regionali. Possono inoltre beneficiare di assegnazioni specifiche dietro decisioni del Consiglio Nazionale di cui all'art. 19.

ARTICOLO 26

Comitato di Territorio

1. Il Comitato di Territorio è costituito dai Coordinatori Regionali ed è presieduto dal Vice Presidente Vicario. Compito del Comitato di Territorio è di favorire la comunicazione tra le unità territoriali e la sede centrale nonché quella delle unità tra loro e di raccordare le attività periferiche con quella centrale e quelle periferiche tra loro, anche con funzione di monitoraggio delle attività legislative regionali.
2. L'Assemblea dei Coordinatori Regionali nomina due Rappresentanti quali membri di diritto del Comitato di Presidenza, con compiti di coordinamento ed armonizzazione dei rapporti tra le strutture centrali e le strutture territoriali. I due Rappresentanti collaborano con il Vice Presidente Vicario e la Segreteria Generale nella soluzione delle problematiche locali.
3. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
4. Funge da segretario delle riunioni il Segretario Generale o un funzionario dell'Associazione delegato dal Segretario Generale o, in mancanza, un Socio nominato da chi presiede la seduta. Il segretario redige il verbale e lo sottoscrive assieme a chi lo ha presieduto.
5. Il Vice Presidente Vicario riferisce al Presidente e/o al Comitato di Presidenza per assicurare l'indirizzo organico dell'azione associativa.

ARTICOLO 27

Comitati Tecnici di Settore

I Comitati Tecnici di Settore si articolano in:

- Comitato Tecnico di Settore Extra-Rete - Comitato Tecnico di Settore Rete
- Comitato Tecnico di Settore Energia.

Essi sono costituiti dal Vice Presidente di Settore, dai Consiglieri Nazionali di Settore designati nella sessione elettiva dell'Assemblea di Settore e dai Consiglieri Nazionali designati da quella del Gruppo Giovani.

COMPITI DEI COMITATI TECNICI

Ai Comitati Tecnici è delegato l'approfondimento delle problematiche e l'attività specifica del settore al fine di promuovere ed attuare tutto quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione relativamente al settore di competenza.

Le riunioni di Comitato sono presiedute dal Vice Presidente di Settore.

Il Vice Presidente di ciascun settore convoca la riunione di Comitato per la nomina di propri rappresentanti membri di diritto del Comitato di Presidenza, in particolare:

- 2 rappresentanti per il settore Extra-Rete
- 1 rappresentante per il settore Rete.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti secondo il criterio

“una testa, un voto”.

Ciascun Comitato ha facoltà di invitare a partecipare ai propri lavori esperti in relazione ai temi posti all'Ordine del Giorno.

Funge da segretario delle riunioni il Segretario Generale o un funzionario dell'Associazione delegato dal Segretario Generale o, in mancanza, un Socio nominato da chi presiede la seduta. Il segretario redige il verbale e lo sottoscrive assieme a chi lo ha presieduto.

Il Vice Presidente riferisce al Presidente e/o al Comitato di Presidenza per assicurare l'indirizzo organico dell'azione associativa.

CONVOCAZIONE

Ciascun Comitato è convocato dal Vice Presidente di Settore entro trenta giorni dalla nomina. Successivamente, ciascun Comitato è convocato dal Vice Presidente o su richiesta di almeno 4 membri, almeno ogni tre mesi, con convocazione da inviarsi secondo le modalità di rito almeno 8 giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza potrà essere convocato nei modi di rito con un preavviso di giorni 3.

ARTICOLO 28

Cariche sociali: eleggibilità

1. L'eletto ad una delle cariche sociali, eccezion fatta per il Presidente, i Soci onorari, i Consiglieri del gruppo Giovani e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, deve essere Socio o deve rappresentare legalmente un Socio. Tali poteri dovranno essere debitamente documentati prima dell'investitura nella funzione.
2. In caso di revoca della procura da parte dell'Azienda associata, ovvero qualora vengano meno le condizioni che legittimavano l'assunzione della carica, la cessazione dall'incarico decorrerà, automaticamente e senza bisogno di alcuna ulteriore formalità, dalla data in cui il Segretario Generale verrà a conoscenza dell'intervenuta cessazione. In tali casi il Consiglio Nazionale provvederà alle necessarie iniziative ai sensi dell'articolo 19.
3. E' incompatibile l'elezione alle cariche sociali in presenza di incarichi in altre Associazioni che abbiano finalità contrastanti.

ARTICOLO 29

Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione:

- a) è il capo del personale e ne cura la gestione assumendo la funzione di datore di lavoro;
- b) è responsabile della Segreteria, delle attività organizzative, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti;
- c) propone i provvedimenti necessari per l'andamento degli uffici e per il trattamento giuridico ed economico del personale;
- d) sovrintende agli incarichi professionali comunque conferiti;
- e) coadiuva il Presidente e gli Organi associativi nell'espletamento del loro mandato, curandone l'esecuzione delle delibere;
- f) può rappresentare l'Associazione presso gli organi istituzionali ed il mondo economico dietro opportuno mandato;
- g) propone al Comitato di Presidenza capitoli di spesa;
- h) ha in assegnazione un potere di spesa come da apposite delibere del Comitato di Presidenza;
- i) sovrintende alla riscossione delle quote sociali, degli altri contributi e delle entrate straordinarie,

- nonché alla gestione e all'amministrazione dei conti di cassa e di banca;
- j) provvede alla compilazione dei rendiconti e bilanci sottoponendoli all'esame del Comitato di Presidenza ed al successivo riesame del Consiglio Nazionale e dei Revisori dei Conti prima dell'Assemblea ordinaria;
 - k) provvede al controllo di gestione e riferisce almeno semestralmente al Comitato di Presidenza sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione;
 - l) cura i rapporti con gli Associati e svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Coordinamenti Regionali, anche promuovendone le riunioni;
 - m) dà concreta attuazione alle decisioni degli Organi associativi, assumendo anche uno specifico ruolo propositivo da sottoporre agli stessi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - n) cura i rapporti esterni con Associazioni, Istituzioni e Media secondo quanto stabilito nel Regolamento che costituisce parte integrante dello Statuto
 - o) l'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE – BILANCI

ARTICOLO 30 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato:

- dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Associazione;

- dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate. I proventi della Associazione sono formati da:

- a) contributi ordinari
- b) contributi integrativi
- c) contributi straordinari
- d) contributi straordinari settoriali e) proventi vari.

I contributi straordinari settoriali, accantonati in apposito Fondo, restano a disposizione del Settore e devono essere evidenziati a parte in bilancio.

Il venir meno della qualifica di Socio comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio, i contributi e i supporti economici e quant'altro legato all'Associazione ed alla vita sociale, pur permanendo l'obbligo del pagamento dei contributi associativi eventualmente maturati e non corrisposti e degli impegni presi, mentre non sarà resa – nemmeno in parte – la quota associativa anche se non utilizzata.

L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

E fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi

di gestione, fondi di riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte per legge.

ARTICOLO 31

Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dalla Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti degli associati aventi diritto al voto e delibererà con maggioranza assoluta dei voti degli associati aventi diritto al voto.

La stessa Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 32

Mezzi di telecomunicazione e decisioni

Le riunioni degli organi collegiali previsti nel presente statuto potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni degli organi collegiali previsti nel presente statuto possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, anche attraverso mezzi elettronici. Il Presidente dell'organo comunica a ciascun componente o avente diritto a partecipare, l'esatto testo della delibera da adottare, con l'indicazione delle motivazioni della stessa e trasmette tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata informazione. Nella comunicazione sarà altresì fissato un termine entro il quale dovrà pervenire la risposta e le modalità della stessa.

ARTICOLO 33

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.

ARTICOLO 34

Norme transitorie

Le innovazioni e modificazioni, contenute nel presente Statuto, non possono ledere i diritti acquisiti dalle Aziende aderenti ai Coordinamenti Regionali e dai Sindacati Provinciali aderenti ad Assopetroli-Assoenergia.